



Credito d'imposta sulla formazione 4.0

Le modifiche intervenute con il "Decreto aiuti"

La misura agevolativa, introdotta dall'articolo 1, comma 211 e ss. della legge n. 160/2019 e finalizzata all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, è stata oggetto di successive proroghe e modificazioni, per essere ora nuovamente prorogato fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021.

Ora la misura è stata potenziata dall'articolo 22 del DL "Aiuti" (il n. 50/2022), in presenza di determinate condizioni, cui ha fatto seguito il decreto del 1° luglio 2022 che ha infatti indicato nel dettaglio le condizioni per fruire del bonus potenziato.

SOGGETTI BENEFICIARI

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le sole attività di formazione aventi ad oggetto le "materie" rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Costituiscono in particolare attività ammissibili le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:

- a) big data e analisi dei dati;
- b) cloud e fog computing;
- c) cyber security;
- d) simulazione e sistemi cyber-fisici;
- e) prototipazione rapida;
- f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- g) robotica avanzata e collaborativa;
- h) interfaccia uomo macchina;
- i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- l) internet delle cose e delle macchine;
- m) integrazione digitale dei processi aziendali.

Le attività di formazione assumono rilevanza ai fini dell'agevolazione tanto se finalizzate alla "acquisizione" di competenze e conoscenze nelle suddette tecnologie, quanto se finalizzate al loro "consolidamento".

La sua applicazione è comunque, indipendente dalla circostanza che l'impresa fruisca anche delle agevolazioni previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, dunque il credito può essere fruito anche da quelle imprese che non abbiano ancora effettuato investimenti in tecnologie "4.0".

SOGGETTI DESTINATARI DELLA FORMAZIONE

Le attività formative devono essere **destinate al personale dipendente titolare di un contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, o di apprendistato.**

Esclusi altri collaboratori con contratti lavorativi diversi.





SOGGETTI EROGATORI DELLA FORMAZIONE

Sono ammissibili sia le attività formative

- organizzate direttamente dall'impresa con **proprio personale docente** (nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente)
- o con personale **docente esterno** assistito da un "tutor" interno. In quest'ultimo caso, sono agevolabili le attività commissionate:
 - a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
 - a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
 - a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
 - a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
- agli Istituti tecnici superiori (ITS)
- a **centri di competenza** ad alta specializzazione di cui all'articolo 1, comma 115, della legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016);
- agli **European Digital Innovation Hubs**, selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall'articolo 16 del Regolamento (UE) 2021/694.

FORMAZIONE "ON LINE"

Secondo quanto stabilito nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 412088 del 3 dicembre 2018, le lezioni possono essere svolte in modalità e-learning ovvero on line, a condizione che le imprese adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative. In particolare:

- devono essere predisposti almeno 4 momenti di verifica (consistenti nella proposizione di quesiti a risposta multipla) per ogni ora di corso, durante i quali deve essere proposto un quesito, selezionato in maniera casuale dal sistema all'interno di un set di domande non minore di 3. In caso di risposta errata da parte dell'utente, lo

stesso dovrà rivedere la parte di corso cui il quesito faceva riferimento e rispondere a un ulteriore quesito, differente nel contenuto rispetto al precedente, che gli verrà proposto in un momento diverso e imprevedibile. Soltanto una volta fornita la risposta corretta, la fruizione del corso può continuare;

- deve essere previsto un momento di verifica finale in cui il discente risponda in modo esatto ad almeno un quesito sui due che devono essere proposti per ognuna delle ore di lezione in cui il corso si articola.

COSTI AMMISSIBILI

La Legge di Bilancio 2021 interviene su questa norma, modificando il novero di costi ammissibili. Si tratta, nel dettaglio dei seguenti costi:

- **spese di personale** relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- **costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione** direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- costi dei **servizi di consulenza connessi al progetto di formazione**;
- **spese di personale relative ai partecipanti alla formazione** e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Quanto alla concreta determinazione del "**costo aziendale**" sostenuto dall'impresa per le attività di formazione ammissibili, deve considerarsi la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.





MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta si calcola in percentuale delle spese ammesse. In particolare, è riconosciuto in misura del:

- **50%** delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le **piccole imprese**
- **40%** delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le **medie imprese**
- **30%** delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le **grandi imprese**.

La misura del credito d'imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al **60%** nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei **lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati**, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Tali aliquote rimangono in vigore per i progetti di formazione avviati **prima del 18 maggio 2022**.

MAGGIORAZIONE ALIQUOTE

Il credito di imposta è aumentato nella misura del:

- per le **piccole imprese**, dal 50% al 70% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
- per le **medie imprese**, dal 40% al 50%, nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

L'applicazione della maggiorazione è subordinata al **previo accertamento del livello di competenze** sia di base e sia specifiche dei destinatari delle attività formative nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali. L'accertamento iniziale del livello di competenze di ciascun singolo dipendente avviene attraverso la somministrazione, su apposita piattaforma informatica, di un questionario standardizzato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto direttoriale del Ministro dello Sviluppo economico da emanarsi.

Sulla base del livello di competenze di base e specifiche accertato secondo le modalità previste e in funzione delle esigenze dell'impresa di appartenenza, il soggetto formato-

re stabilisce il contenuto e la durata delle attività formative di base e specifiche del progetto più

adeguate alla singola impresa e ai destinatari, applicando i moduli e i sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti che saranno indicati con lo stesso decreto direttoriale.

Per l'applicazione della maggiorazione della misura del credito d'imposta, le attività formative di base e specifiche devono avere una **durata complessiva non inferiore a 24 ore**.

Le attività formative possono essere svolte, in tutto o in parte, anche in modalità "e-learning", subordinatamente alla predisposizione di specifiche modalità per il controllo dell'effettiva e continuativa partecipazione del personale dipendente alle attività medesime e per la verifica dei risultati raggiunti.

L'applicazione della maggiorazione delle aliquote del "credito d'imposta formazione 4.0" è inoltre subordinata al superamento di un **test finale** da parte del dipendente partecipante al corso, da svolgersi secondo i criteri e le modalità indicate nello stesso decreto direttoriale, e al rilascio da parte del soggetto formatore di un apposito attestato che certifichi l'acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie oggetto del corso di formazione.

Per i progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022, che non soddisfino le condizioni previste dal suddetto decreto ministeriale 1° luglio 2022, le misure del credito d'imposta sono diminuite al:

- 40% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000 per le **piccole imprese**;
- 35% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro, per le **medie imprese**.

Il decreto Aiuti non modifica l'aliquota agevolativa prevista per le **grandi imprese**, pari al 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

CUMULABILITÀ

L'agevolazione è concessa nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato (Reg. 651/2014) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, e in particolare soddisfa le condizioni previste dall'art. 31 del Reg. 651/2014 che disciplina gli aiuti alla formazione.





L'agevolazione è cumulabile con altri aiuti di stato aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili (Attività formative finanziate dal FSE o da un Fondo Interprofessionale), nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal Reg. 651/2014.

Destinatari della formazione	Grandi imprese	Medie imprese	Piccole imprese
Lavoratori non svantaggiati	50%	60%	70%
Lavoratori svantaggiati	60%	70%	70%

Analoga regola si rende applicabile nel caso di concorso con incentivi disciplinati dal reg. 1407/2013 (regime de minimis).

COME SI ACCEDE

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta **successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili**, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall'obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

È ammissibile, a incremento diretto del credito d'imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l'obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.

Le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:

- una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
- l'ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
- i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all'impresa.

Le imprese che intendono fruire dell'agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative.